

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.P.R.S. n. 1520 del 26 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 dell'11 settembre 1976, con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della Legge n. 1497/1939 (oggi D.Lgs. n. 42/2004) l'intero territorio dell'isola di Pantelleria, con esclusione del centro urbano e dell'immediata periferia.

VISTO il D.A. n. 8102 del 12.12.1997, pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del 14.2.1998, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 bis della L. n. 431/1985, il Piano Territoriale Paesistico dell'isola di Pantelleria.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 15.4.2019 dal signor XXXX, avverso il provvedimento n.1575 del 28.3.2019, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha espresso parere favorevole condizionato alla realizzazione di un corpo accessorio e di opere pertinenziali (piscina, pergole, cannizzati, vialetti e solarium), a Pantelleria, in XXXX in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Trapani contenute nella nota n.10378 dell'1.10.2019.

VISTE le ulteriori osservazioni prodotte dal ricorrente in data 29.6.2020.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Trapani, perché il parere reso da quell'ufficio si porrebbe parzialmente in contrasto con le previsioni del P.T.P. vigente nell'isola di Pantelleria che consentirebbe la realizzazione del progettato pergolato/cannizzato sorretto da sostegni in pietra locale, le cui dimensioni sarebbero state erroneamente ridotte da quell'Ufficio.

CONSIDERATO che il ricorrente contesta il citato parere della Soprintendenza limitatamente nella parte in cui impone la condizione che prevede *"Al fine di evitare l'introduzione di elementi estranei ai criteri di tutela paesaggistica adottati, la prevista veranda cannucchiata con setti murari non dovrà realizzarsi collocando al suo posto, eventualmente, pergolato interamente ligneo coperto da cannizze...il tutto come schematizzato in rosso sulla relativa tavola di progetto"*.

**REGIONE SICILIANA**

A questo punto, è opportuno rammentare che nelle aree sottoposte al regime vincolistico ex D.Lgs. n.42/2004 gli interventi edilizi comportanti una alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi sono soggetti all'autorizzazione della competente Soprintendenza, che esprime il proprio giudizio sulla fattibilità degli stessi compatibilmente con l'ambiente protetto.

Si tratta di un apprezzamento estetico di natura tecnico-discrezionale caratterizzante l'attività dell'organo di tutela e, quindi, nei poteri attribuitigli dalla legge, e come tale ritenuto insindacabile sotto il profilo del merito se non per motivi di illogicità (tra le tante: C.d.S., Sez. VI, 30 gennaio 1991, n. 47; C.G.A. 20 ottobre 1994, n. 106; T.A.R. Sicilia – Palermo – 12 aprile 2007, n. 1302; T.A.R. Sicilia – Palermo – 6 dicembre 2013, n.2404; C.G.A. 4 settembre 2015, n. 589).

Tale apprezzamento si basa su una comparazione tra lo stato attuale del luogo e la sua possibile trasformazione a seguito dell'avvenuto intervento, che non deve pregiudicare i valori ambientali tutelati. La Soprintendenza, nel caso ritenga l'opera incompatibile con il paesaggio, deve comunque indicare i requisiti che consentano di armonizzare l'opera con l'ambiente protetto, dando in tal modo all'interessato la possibilità di ripresentare il progetto opportunamente modificato, sempre che l'intervento proposto non sia del tutto incompatibile con l'area salvaguardata.

Nel caso di che trattasi la Soprintendenza non si è sottratta dall'obbligo di indicare la soluzione per rendere l'opera compatibile con l'ambiente tutelato in eventuale nuova progettazione dell'intervento, individuandola nel pergolato interamente ligneo coperto da cannizze.

Ora dall'esame degli atti (il provvedimento e le controdeduzioni della Soprintendenza unitamente al ricorso ed alle successive osservazioni del ricorrente) emerge che la condizione imposta da quell'Ufficio, prescindendo dal criterio di calcolo delle dimensioni planimetriche della veranda, è dettata, al di là di dati numerici, al fine di contenere quanto più possibile l'impatto paesaggistico derivante dalla nuova costruzione senza pregiudicare la sua funzionalità.

Per le ragioni suesposte, il giudizio espresso dalla Soprintendenza non appare quindi di per sé illogico o contraddittorio, e pertanto le censure ad esso rivolte dal ricorrente non si prestano ad essere accolte.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere rigettare il citato ricorso gerarchico presentato dal sig. XXXX avverso il parere della Soprintendenza di Trapani n. 1575 del 28.3.2019.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, qui spedito il 15.4.2019 dal signor XXXX avverso il provvedimento n.1575 del 28.3.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani è respinto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 1575 del 28.3.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 14-10-2020

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to **Sergio Alessandro**